

Ponteggi e opere provvisorie



Dr. Giorgio GRIFFA
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro
S.Pre.S.A.L. della ASL TO 3

premesse

TITOLO IV - CAPO II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 105 - ATTIVITÀ SOGGETTE

Le norme del presente capo, *ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota*, si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la **esecuzione dei lavori di**

costruzione,

manutenzione,

riparazione,

demolizione,

conservazione,

risanamento,

ristrutturazione o

equipaggiamento, la

trasformazione, il

rinnovamento o lo

smantellamento di ...

ARTICOLO 105 - ATTIVITÀ SOGGETTE

... opere fisse,

permanenti o

temporanee,

in muratura,

in cemento armato,

in metallo,

in legno o in

altri materiali,

comprese le linee e gli impianti elettrici,

le opere stradali, ferroviarie,

idrauliche, marittime, idroelettriche,

di bonifica,

sistemazione forestale e di
sterro.

ARTICOLO 105 - ATTIVITÀ SOGGETTE

Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il **montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.**

Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

ARTICOLO 106 - ATTIVITÀ ESCLUSE

Le disposizioni del presente capo, *ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota*,
NON SI APPLICANO:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare

Articolo 107 – Definizioni (nessuna modifica)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per *lavoro in quota*:

attività lavorativa che espone il lavoratore al **rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m** rispetto ad un piano stabile.

N.B.

viene presa in esame l'altezza di caduta, non l'altezza a cui è svolto il lavoro

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ***ai cantieri temporanei e mobili e **** ai lavori in quota.

Aggiunta apportata dal D.Lgs. 106/81

L. 125/01 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, articolo 1, comma 2


bevanda alcolica = con alcol > 1,2 % in volume

bevanda superalcolica = con alcol > 21 % in volume

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, **idonei per l'uso specifico**, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, **conformi alle norme tecniche**, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.



Modifiche apportate
dal D.Lgs. 106/09

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non > 1,5 m o, in presenza di dissipatore energia a 4 m *

** abrogato dal D.Lgs. 106/09*

3. Il (cordino) **sistema di protezione *** deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

** modificato dal D.Lgs. 106/09*

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisoriali

Nei lavori in quota**, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente *ai punti*

2 (ponteggi),

*3.1 (castelli per elevatori), **

*3.2 (impalcati e parapetti dei castelli) * e*

*3.3 (montaggio degli elevatori) * dell'ALLEGATO XVIII.*

*** aggiunti con il D.Lgs 106/09**

**** la precedente formulazione era "Nei lavori che possono essere eseguiti ad una altezza superiore ai 2 metri"**

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Sanzioni per i lavoratori autonomi

arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati ... omissis ... verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 m di altezza ... omissis ...
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base ...omissis...

Sanzioni DdL dirigenti c 1,2,3: da 2 a 4 mesi o amm. 1.000-4800 €

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; *dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato **

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; ... omissis

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione ... omissis ... ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, ... omissis ... ancoraggi a rombo o di pari efficacia

Sanzioni DdL dirigenti c 4,5,6: fino a 2 mesi o amm. da 500 a 2000 €

***Aggiunto con D.Lgs. 106/09**

Modificate solo le sanzioni

Articolo 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

Articolo 127 - Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800

Articolo 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, **per le torri di carico ***, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non > a 5 gg.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20

Sanzioni DdL e dirigenti *arresto da 2 a 4 mesi o amm. 1.000-4.800 €*

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbr. + di 40 cm per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'imp.o ponte a sbalzo costruito in corrisp. al piano sottost.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Sanzioni DdL e dirigenti *c 2 e 3 sino a 2 mesi o amm. 500-2.000 €*

Articolo 130 - Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali.

La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** * l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** *, in aggiunta all'autorizzazione di cui al c 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.

*** in precedenza Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. **Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione** di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 132.

**Sanzionato il solo comma 6 per i DDdL e i dirigenti :
arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €**

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

7. Il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

*** in precedenza Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Articolo 132 - Relazione tecnica (nessuna modifica)

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
 - a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
 - b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
 - c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
 - g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Articolo 133 – Progetto (nessuna modifica)

1. I ponteggi di altezza $>$ a 20 m e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, **devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:**

- a) **calcolo di resistenza e stabilità** eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) **disegno esecutivo.**

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti:

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Articolo 133 – Progetto (nessuna modifica)

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti:

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Articolo 135 - Marchio del fabbricante (nessuna modifica)

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Non sanzionato

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio (nessuna modifica)

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

c 1 2 e 3, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

Sanzioni per i DUE e dirigenti -arresto da 2 a 4 mesi o amm. 1.000-4.800 €

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un disp. antiscivolo, o con altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) *dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota*

(lettera soppressa D.Lgs. 106/09)

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di prot. collett. contro le cadute

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio (nessuna modifica)

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del *Titolo V*.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

c 4 5 e 6, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio (nessuna modifica)

7. La formazione di cui al c 6, ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legisl. vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'*ALLEGATO XXI*.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

c. 7 e 8: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

- 1. Il preposto (IL RESPONSABILE DEL CANTIERE, nella precedente formulazione)**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti
- 2.** I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

(N.B. manca la sanzione per il preposto)

Articolo 138 – Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a **20** cm (**in precedenza 30 cm**)
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Sanzioni per i lavoratori autonomi, solo commi

3 e 4: *arresto fino a 1 mese o amm. da 200 a 600 €*

Articolo 138 – Norme particolari

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo 125, c 4 (1,20 cm di altezza dei montanti sull'ultimo impalcato o piano di gronda), a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda (**parte soppressa**)

b) alla disposizione di cui all'articolo 126, c 1 (robusto parapetto sui lati verso il vuoto), a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, c 1 (robusto parapetto sui lati verso il vuoto), a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio

d) alla disposizione di cui all'articolo 128, c 1 (sottoponte a max 2,5), nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza (**lettera soppressa**)

Comma non sanzionato

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

Articolo 139 - Ponti su cavalletti (nessuna modifica)

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a 2 m e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'All. XVIII.*

*** Capoverso aggiunto dal D.Lgs.106/09**

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

arresto sino 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Il punto 2.2.2. dell'All. XVIII tratta di ponti su cavalletti

Allegato XVIII

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra 2 cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4.

Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su 3 cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 cm, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre (nessuna modifica)

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

c⁰³11/09, arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti.

In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione di lavori in quota *

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'ALLEGATO XXIII.

*** parte aggiunta dal D.Lgs. 106/09**

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

c 3: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €

c 4: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

- 1)** E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
 - a.** il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;
 - b.** il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
 - c.** l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento);
 - d.** per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
 - e.** per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004.

ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione Europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Per *laboratori ufficiali* si intendono:

- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della L. 1086/71;
- laboratori autorizzati in conformità all'ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con DM dei Ministri lavoro, salute, politiche sociali - sviluppo economico;
- laboratori dei paesi membri dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

commi 5 e 6: arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

Grazie

per

l'attenzione